

**REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI CARRIERE AMMINISTRATIVE
UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 12 maggio 2023 n. 229)**

INDICE

Articolo 1 *(Definizioni)*

Articolo 2 *(Contenuti e ambito di applicazione)*

TITOLO I - ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Articolo 3 *(Accesso ai corsi di studio a libero accesso o a numero programmato)*

Articolo 4 *(Prescrizione ai corsi di studio)*

Articolo 5 *(Immatricolazione ai corsi di studio)*

Articolo 6 *(Procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero)*

Articolo 7 *(Obbligo Formativo Aggiuntivo - OFA)*

Articolo 8 *(Prova di lingua italiana per cittadini non comunitari residenti all'estero)*

Articolo 9 *(Posti vacanti e successive "finestre" di immatricolazione)*

Articolo 10 *(Immatricolazione a corsi di studio di studenti beneficiari di borse di studio del governo italiano o titolari di protezione internazionale)*

Articolo 11 *(Immatricolazione con abbreviazione di corso)*

Articolo 12 *(Equipollenza)*

Articolo 13 *(Traduzione dei documenti redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese)*

Articolo 14 *(Conseguimento di doppio titolo di studio)*

Articolo 15 *(Riconoscimento di crediti)*

Articolo 16 *(Tempo parziale e atleti)*

Articolo 17 *(Iscrizione a più corsi di studio)*

Articolo 18 *(Iscrizione a singole attività formative dei corsi di studio)*

TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DI CARRIERA

Articolo 19 *(Congedo: trasferimento ad altro ateneo o Istituto di istruzione superiore)*

Articolo 20 *(Passaggio interno di corso di studi e Trasferimento da altro ateneo)*

Articolo 21 *(Sospensione degli studi)*

Articolo 22 *(Interruzione temporanea degli studi)*

Articolo 23 *(Rinuncia alla prosecuzione degli studi)*

Articolo 24 *(Obsolescenza dei crediti e decadenza)*

TITOLO III - CARRIERA DEGLI STUDI

Articolo 25 *(Iscrizioni ad anni successivi al primo)*

Articolo 26 *(Iscrizione in qualità di fuori corso)*

Articolo 27 *(Impegno formativo dello studente)*

Articolo 28 *(Formazione finalizzata e permanente)*

Articolo 29 *(Documenti di riconoscimento e credenziali istituzionali)*

Articolo 30 *(Duplicato del tesserino di riconoscimento multifunzione - Cartaluav)*

Articolo 31 *(Contributi universitari)*

Articolo 32 *(Rimborsi)*

Articolo 33 *(Partecipazione a programmi di scambio interuniversitari)*

Articolo 34 *(Attività opzionali e piani di studio individuali)*

Articolo 35 *(Attività formative)*

Articolo 36 *(Iscrizione alle attività formative)*

Articolo 37 *(Validità delle iscrizioni alle attività formative)*

Articolo 38 *(Accertamento della frequenza alle attività formative)*

Articolo 39 *(Propedeuticità)*

Articolo 40 *(Accertamento del profitto)*

TITOLO IV - CONCLUSIONE DEGLI STUDI

Articolo 41 *(Domanda di laurea)*

Articolo 42 *(Prova finale)*

Articolo 43 (*Calcolo della media di laurea*)
Articolo 44 (*Verbale di laurea*)
Articolo 45 (*Regolarizzazione posizione economica*)
Articolo 46 (*Festeggiamenti di laurea*)

TITOLO V - TITOLI RILASCIATI DALL'ATENEO

Articolo 47 (*Rilascio di titoli accademici*)
Articolo 48 (*Lauree "alla memoria"*)

TITOLO VI - DIRITTI E DOVERI

Articolo 49 (*Documentazione della carriera universitaria*)
Articolo 50 (*Diploma supplement*)
Articolo 51 (*Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi*)
Articolo 52 (*Diritti fondamentali*)
Articolo 53 (*Deontologia studentesca*)
Articolo 54 (*Provvedimenti disciplinari*)
Articolo 55 (*Regolamentazione del diritto di assemblea*)
Articolo 56 (*Trasparenza delle informazioni: diritto di informazione e dovere di conoscenza*)
Articolo 57 (*Attività di collaborazione a tempo parziale*)
Articolo 58 (*Assicurazione studenti*)
Articolo 59 (*Garanzia di trattamento dei dati personali*)
Articolo 60 (*Rilevazioni sull'opinione degli studenti*)
Articolo 61 (*Servizi informatici*)
Articolo 62 (*Servizi Bibliografici e Documentali e Laboratori*)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63 (*Norme Finali*)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- 1) per università o ateneo: l'Università Iuav di Venezia;
- 2) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
- 3) per carriera: l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- 4) per corso di studio: i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica, istituti e attivati nell'ateneo per il conseguimento di una laurea, una laurea specialistica o magistrale;
- 5) per titoli di studio: la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale;
- 6) per immatricolazione: la procedura di ammissione per la prima volta a un corso di studio dell'ateneo. L'immatricolazione si perfeziona con l'atto amministrativo con il quale un cittadino italiano o straniero viene iscritto a un corso di studio;
- 7) per immatricolazione al sistema universitario: l'anno accademico di prima immatricolazione presso un'università statale o non statale o un istituto superiore di livello universitario;
- 8) per iscrizione: l'ammissione all'anno accademico successivo di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio mediante pagamento della prima rata di contribuzione, se dovuta;
- 9) per contemporanea iscrizione: la facoltà di essere iscritte/i a più corsi di studio disciplinata dalla legge 12 aprile 2022 n. 33 e dai relativi decreti attuativi;
- 10) per coorte: l'insieme degli studenti con il medesimo anno di ingresso all'interno del corso di studio, a cui si applica il relativo regolamento didattico in vigore al momento dell'immatricolazione fino al conseguimento del titolo. La coorte identifica l'anno di ingresso dello studente all'interno del corso di studio;
- 11) per piano di studio: si intende il percorso formativo che lo studente segue per il conseguimento di un titolo di studio;
- 12) per frequenza: la personale e sistematica partecipazione alle attività didattiche di tipo frontale in base a quanto previsto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e dalla normativa vigente;
- 13) per studenti: coloro che sono iscritte e iscritti a un corso di laurea, laurea specialistica /magistrale, corso singolo dell'ateneo;
- 14) per studenti a tempo parziale: le iscritte e gli iscritti ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri individuati dal articolo 15 del presente regolamento;
- 15) per studente atleta: le iscritte e gli iscritti cui è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri individuati dal articolo 15 del presente regolamento;
- 16) per regolamento didattico di ateneo: il vigente regolamento di ateneo emanato ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
- 17) per regolamento didattico di un corso di studio: il documento che specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento didattico di ateneo;
- 18) per area didattica e servizi agli studenti, la struttura dell'ateneo che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti;
- 19) per manifesto degli studi: il documento contenente le regole relative all'offerta didattica a cui gli studenti si devono riferire per conseguire il titolo di studio redatto ogni anno a cura della struttura didattica competente e reso noto attraverso strumenti telematici prima dell'apertura delle immatricolazioni e iscrizioni;
- 20) per sito web, il sito web dell'ateneo <http://www.iuav.it>.

Articolo 2

(Contenuti e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento - previsto dal comma 9 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio o a singole attività formative dell'ateneo.

2. Il regolamento contiene in particolare le disposizioni relative alle procedure amministrative inerenti le carriere degli studenti, e relative ai diritti e doveri degli studenti, all'immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio, alle modificazioni della condizione dello status di studente e alla decadenza, nonché le modalità organizzative e didattiche intese a rendere possibile un impegno a tempo parziale da parte degli studenti secondo quanto indicato nell'articolo 22 del regolamento didattico di ateneo redatto ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e dalla legge 12 aprile 2022 n. n. 33.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti, ove attivati, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari, compatibilmente con le disposizioni normative presenti nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo.

4. Il sistema informativo sulle carriere degli studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del regolamento didattico di ateneo e alle direttive ministeriali in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati dell'offerta formativa.

5. Le modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere, unitamente alle informazioni didattiche, sono definite annualmente mediante appositi bandi, nel manifesto degli studi.

6. Il presente regolamento, nel rispetto del principio di trasparenza, rappresenta lo strumento per fornire una piena comunicazione agli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui gli stessi sono tenuti a uniformarsi.

TITOLO I- ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Articolo 3

(Accesso ai corsi di studio a libero accesso o a numero programmato)

1. I corsi di studio, ai sensi delle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari, possono essere ad accesso libero o a numero programmato. Per i corsi di studio a numero programmato è prevista una programmazione dei posti disponibili a livello nazionale oppure locale.
2. L'iscrizione a un corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una apposita selezione.
3. Per i corsi di studio a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti del ministro. Per i corsi di studio a programmazione a livello locale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti autonomamente dall'ateneo, nei limiti della vigente legislazione in materia di accessi ai corsi di studio.
4. L'università annualmente, di norma a partire dal mese di giugno, e in ogni caso prima dell'apertura delle pre-iscrizioni, pubblica con provvedimento rettorale appositi bandi di ammissione finalizzati alle immatricolazioni ai corsi di laurea di primo livello e ai corsi di laurea magistrale. I bandi di ammissione disciplinano - in coerenza con quanto stabilito nel regolamento didattico di ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi di studio in materia di requisiti per l'immatricolazione a corsi di studio - le eventuali procedure selettive per l'ammissione ai corsi di studio e i requisiti di accesso per l'anno accademico di riferimento.
5. Nel bando di ammissione devono essere specificati:
 - a) numero dei posti disponibili (corsi ad accesso programmato);
 - b) requisiti per l'accesso;
 - c) scadenze e modalità di iscrizione alla selezione, compresi gli eventuali adempimenti e costi in ordine alla procedura di prescrizione;
 - d) data e modalità di svolgimento delle prove di ammissione e della prova di lingua ove previste;
 - e) le norme inerenti il procedimento concorsuale;
 - f) eventuale documentazione da allegare alla domanda;
 - g) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
 - h) disposizioni per l'immatricolazione degli idonei;
 - i) eventuali disposizioni specifiche per l'immatricolazione di studenti stranieri;
 - j) i costi a carico dei candidati e le modalità di pagamento
 - k) il responsabile del procedimento e il servizio di riferimento

l) il titolare del trattamento dati personali.

6. Per i corsi di studio ad accesso programmato a seguito della selezione viene formulate una graduatoria finalizzata alla copertura dei posti disponibili. La graduatoria è pubblicata all'albo ufficiale e sul sito web d'ateneo.

7. Nel caso di corsi di studio per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce i criteri di accesso. Con riferimento ai corsi di laurea magistrale, l'ateneo verifica il possesso di specifici requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, in coerenza con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di ateneo e nei regolamenti didattici del corso di studio di riferimento.

8. Tutti i bandi di ammissione sono pubblicati all'albo ufficiale e resi noti sul sito web di ateneo.

Articolo 4

(Prescrizione ai corsi di studio)

1. Il bando di ammissione può prevedere, per finalità di efficace programmazione, procedure obbligatorie di pre-iscrizione, da effettuarsi dall'interessato di norma per via telematica, con modalità e tempi indicati nel relativo bando di ammissione. Particolari disposizioni possono essere previste per gli studenti extracomunitari residenti all'estero.

2. Può essere previsto il pagamento di un contributo fissato annualmente dagli organi di governo. L'ammontare del contributo di preiscrizione e la scadenza per eseguire il pagamento sono specificati nel bando di ammissione; il pagamento del contributo e la scadenza fissata per il pagamento sono tassative. L'attestazione del versamento va esibita dall'interessato, prima di eseguire la prova di ammissione ove prevista, nelle forme previste dal bando.

3. Di norma i candidati devono effettuare la pre-iscrizione registrandosi da qualsiasi postazione internet al sito web di ateneo, indicando dati anagrafici, codice fiscale e riferimenti dei titoli di studio conseguiti e attenersi alle disposizioni dei bandi di ammissione e agli avvisi pubblicati nel sito web d'ateneo. I candidati non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero devono inoltre rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche italiane del paese di provenienza entro i termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal ministero italiano competente.

Articolo 5

(Immatricolazione ai corsi di studio)

1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento didattico di ateneo, dai regolamenti dei corsi di studio e specificatamente richiesto dai relativi bandi.

2. L'interessato deve essere in possesso dei titoli richiesti per accedere allo specifico corso di studio entro la scadenza stabilita dal bando di ammissione e comunque prima di completare le procedure per l'immatricolazione.

3. Per immatricolarsi al primo anno di un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre risultare in posizione utile nella relativa graduatoria redatta a seguito del concorso avendo sostenuto la prova di ammissione ove prescritta.

4. L'immatricolazione dei candidati avviene tassativamente nei termini e con le modalità indicate nel bando o, nel caso di corsi ad accesso programmato, negli eventuali avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria.

5. I candidati che non effettuano l'immatricolazione nei tempi e modi indicati saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. I posti che si rendono disponibili vengono ricoperti per scorrimento della graduatoria.

6. Al fine di ottenere l'immatricolazione a un corso di studio dell'ateneo occorre presentare, a cura dello studente, apposita domanda entro i termini e secondo le modalità stabilite annualmente dai bandi di ammissione. La domanda, che deve essere di norma redatta via web attraverso il sito di ateneo e stampata a cura dell'interessato, deve obbligatoriamente contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale dello studente;
- b) fotografia in formato digitale, nel formato e con le caratteristiche specificati nel bando di ammissione;
- c) corso di studio per il quale si chiede l'immatricolazione;

- d) titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto di studi superiori e/o università presso cui è stato conseguito il titolo, votazione e data di conseguimento;
- e) informazioni relative alle eventuali altre contemporanee iscrizioni a corsi di studio di livello universitario;
- f) sottoscrizione.
7. Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati:
- a) l'attestazione del versamento della prima rata della contribuzione prevista;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) eventuali altri documenti o dichiarazioni richiesti per l'ammissione ai singoli corsi di studio, specificati nel bando di ammissione.
8. Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'ateneo e dalla normativa vigente.
9. Il titolo di studio utile per l'accesso conseguito in Italia e le eventuali ulteriori iscrizioni vengono autocertificate dall'interessato che ne è in possesso. L'amministrazione universitaria verifica d'ufficio, a campione, quanto autocertificato dai candidati.
10. Se il titolo di studio previsto per l'accesso è stato conseguito all'estero il candidato è tenuto a seguire gli adempimenti previsti al successivo articolo 6.
11. Fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme, l'immatricolazione viene perfezionata con il pagamento della prima rata della contribuzione prevista.
12. Le procedure di cui ai precedenti commi, per quanto compatibili, si applicano anche nei casi di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso libero anche nel caso in cui si preveda, ai fini dell'immatricolazione, una prova di ammissione obbligatoria.
13. I risultati delle prove eventualmente svolte sono considerate valide solo ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico in avvio; se lo studente si iscrive ad anno accademico diverso deve attenersi alle disposizioni di cui al relativo bando di accesso.

Articolo 6

(Procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero)

1. Particolari disposizioni regolano l'ammissione all'università degli studenti internazionali e italiani con titolo conseguito all'estero, in relazione alla tipologia del titolo di studio in loro possesso, ai paesi esteri di provenienza e agli accordi internazionali in vigore. Le procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono rese note annualmente sul sito web dell'ateneo e mediante i bandi di ammissione ai corsi di studio, anche sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione degli studenti internazionali alle diverse tipologie di corso di studio.
2. I cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero accedono ai corsi di studio dell'ateneo a parità di condizione con i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio italiano. Il titolo di studio straniero deve rispettare i requisiti indicati dal Ministero competente e deve essere accompagnato da una dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, o da un attestato di comparabilità rilasciato da Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (in proseguo CIMEA).
3. Le disposizioni concernenti l'ingresso degli studenti internazionali ai corsi universitari sono contenute nelle circolari ministeriali consultabili sul sito web del MIUR. Sono fatte salve le prescrizioni in materia di visto d'ingresso per motivi di studio e di permesso di soggiorno.
4. I candidati cittadini europei e non europei equiparati possono accedere a uno dei corsi di laurea attivati dall'Università luav di Venezia attenendosi alle stesse modalità e termini previsti per i cittadini italiani.
5. Le procedure di immatricolazione dei cittadini non europei residenti all'estero al momento della presentazione della domanda di pre-iscrizione universitaria seguono le specifiche disposizioni ministeriali e le disposizioni previste nei bandi per l'accesso. Gli organi accademici fissano annualmente un contingente di posti riservato a tali candidati. Per la domanda di pre-iscrizione a un corso di studi tali cittadini devono attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 4.
6. Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, viene valutata dalle strutture didattiche competenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.

7. Per accedere ai corsi di laurea è richiesto il compimento di un periodo di studi della durata di almeno dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di durata inferiore, è necessario dimostrare di aver frequentato con profitto un percorso universitario, superandone i relativi esami, per un numero di anni tali da raggiungere il requisito dei dodici anni. Rientrano tra questi percorsi universitari anche i cc.dd. foundation year erogati dagli atenei italiani.

8. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea gli studenti con titolo conseguito all'estero, devono presentare domanda di immatricolazione nei termini e modalità previsti dal bando di ammissione allegando la seguente ulteriore documentazione:

- a) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore conseguito all'estero;
- b) documento attestante gli studi accademici parziali già compiuti o rilasciato al termine di un foundation year, se il sistema scolastico locale ha una durata inferiore ai 12 anni;
- c) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova d'idoneità accademica, se prevista per l'accesso alle università del paese di provenienza;
- d) dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel paese dove il titolo è stato conseguito o un attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA relativo al diploma di scuola superiore.

Da tale documentazione deve risultare che il titolo presentato è stato rilasciato da una istituzione abilitata al rilascio, a quali corsi di studio universitario il titolo dà accesso nel paese di origine e l'eventuale voto ottenuto nell'esame finale di scuola media superiore, con l'indicazione del sistema di votazione;

e) codice fiscale italiano.

9. Per accedere ai corsi di laurea magistrale la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) originale del titolo di studio accademico conseguito all'estero;
- b) certificato originale rilasciato dalla università estera attestante gli esami superati, nonché i programmi dettagliati e le ore di attività didattica previste per il conseguimento del titolo;
- c) dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel paese dove il titolo è stato conseguito o un attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA relativo allo specifico diploma laurea. Da tale documentazione deve risultare che il titolo presentato è stato rilasciato da una istituzione abilitata al rilascio e l'eventuale voto ottenuto nell'esame finale, con l'indicazione del sistema di votazione;
- d) codice fiscale italiano.

10. Tutti i documenti redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese prodotti per l'immatricolazione devono essere corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese che rilascia il titolo, salvo casi diversi, disciplinati da accordi e convenzioni internazionali. La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono anche rivolgersi, se in Italia, al tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate dalla rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.

11. Per ottenere ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, all'area didattica e servizi agli studenti o al CIMEA, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.

Articolo 7

(Obbligo Formativo Aggiuntivo - OFA)

1. Per l'accesso ai corsi di laurea, secondo quanto indicato nel regolamento didattico di ogni corso, sono definite le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica. Se la verifica delle conoscenze minime richieste non è sufficiente, sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da soddisfare con le modalità e entro i termini stabiliti dallo stesso regolamento.

2. Allo scopo di favorire il superamento degli OFA, la struttura didattica competente prevede attività formative integrative, anche organizzate in forma intensiva.

Articolo 8

(Prova di lingua italiana per cittadini non comunitari residenti all'estero)

1. Ai fini dell'immatricolazione ai corsi di studio di primo livello ai cittadini non comunitari residenti all'estero è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana da svolgersi anche in modalità "a distanza" e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale da sostenersi nella data fissata annualmente dal ministero competente.
2. Fanno eccezione i casi di esonero indicati nella specifica nota ministeriale e quelli previsti dai singoli bandi in presenza di idonea certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana al livello minimo richiesto.
3. Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali, quando previste, chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

Articolo 9

(Posti vacanti e successive "finestre" di immatricolazione)

1. Nel caso in cui i posti disponibili non siano stati esauriti in fase di pre-immatricolazione o immatricolazione e vi siano candidati idonei in graduatoria, verrà pubblicato il numero dei posti ancora disponibili. I candidati pre-isritti ai medesimi corsi, non collocatisi in posizione utile in graduatoria, potranno presentare domanda ai fini dell'immatricolazione nei modi, limiti e periodi espressamente indicati dal bando di accesso e, pubblicata la nuova graduatoria, procederanno all'immatricolazione nel periodo indicato sino a esaurimento dei posti e muniti di tutti i documenti previsti per l'immatricolazione.
2. Nel caso in cui i posti disponibili non siano stati esauriti in fase di immatricolazione e non vi siano candidati idonei in graduatoria, potrà essere aperto un nuovo bando per l'accesso dal secondo semestre al medesimo corso di studio sui posti rimasti disponibili applicando le medesime modalità di selezione. Potranno fare domanda sui posti disponibili anche gli esclusi della prima tornata.
3. L'immatricolazione a partire dal secondo semestre determina l'iscrizione all'anno di corso e all'intero anno accademico, non implica riduzioni della contribuzione prevista per il medesimo anno e non comporta l'iscrizione a semestri aggiuntivi a conclusione della durata normale prevista per il corso di studio.

Articolo 10

(Immatricolazione a corsi di studio di studenti beneficiari di borse di studio del governo italiano o titolari di protezione internazionale)

1. L'Università luav di Venezia accoglie, a parità di condizione, gli studenti beneficiari di borse di studio del governo italiano con l'obiettivo di favorire la cooperazione culturale internazionale e la diffusione della lingua, della cultura e della scienza italiana.
2. L'ateneo esonera dalla contribuzione universitaria gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del governo italiano iscritti a corsi di studio. Negli anni accademici successivi, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa. Gli studenti iscritti a single attività formative saranno tenuti al pagamento del contributo previsto per le attività formative prescelte.
3. I candidati titolari di protezione internazionale (rifugiati) sono normativamente equiparati ai cittadini comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Pertanto potranno eseguire la preiscrizione e l'immatricolazione a uno dei corsi di studio di primo livello o di secondo livello offerti dall'ateneo secondo i tempi e le modalità definite negli articoli 4 e 5 e nei bandi di accesso pubblicati annualmente.
4. In armonia con i principali trattati internazionali in materia, l'ateneo adotta un approccio flessibile nella valutazione della documentazione relativa ai titoli di studio ottenuti da candidati titolari di protezione internazionale. I candidati rifugiati in possesso di documentazione assente o incompleta circa i titoli di studio posseduti, potranno ottenere il pass accademico secondo le modalità che annualmente l'ateneo renderà note, previo parere del CIMEA, al fine di verificare le più attuali procedure europee in materia di riconoscimento delle qualifiche per rifugiati.

Articolo 11

(Immatricolazione con abbreviazione di corso)

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso e gli adempimenti in ordine alla preiscrizione e all'immatricolazione, coloro che sono già in possesso di un titolo di studio accademico, italiano o estero, del medesimo livello (anche della stessa classe, purché non

avente la stessa denominazione) possono richiedere l'ammissione a un corso di studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Lo studente viene iscritto con abbreviazione di carriera in applicazione di un dispositivo rettorale e previa valutazione della struttura didattica competente, che procede a individuare l'anno di ammissione (che potrà anche essere successivo al primo) e gli esami che vengono convalidati, determinando gli insegnamenti che rimangono da sostenere per il completamento della carriera stessa. All'interessato viene data comunicazione dell'esito in formato elettronico o cartaceo.

3. Fatta salva la documentazione da presentare per l'immatricolazione, ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente il laureato presso altro ateneo italiano deve presentare alla struttura didattica competente la documentazione relativa alla precedente carriera scolastica, consistente in:

- a) un'autodichiarazione con gli esami superati, le votazioni, i crediti e i relativi settori scientifico disciplinari;
- b) i programmi degli insegnamenti. Ulteriori eventuali specifiche modalità sono rese note sul bando di ammissione e sul sito web d'ateneo.

4. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale italiano non possono accedere rispettivamente per un ulteriore corso di laurea o di laurea magistrale alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi, compresa la riduzione della contribuzione, salvo eventuali diverse disposizioni individuate dagli organi accademici in sede di definizione della contribuzione prevista per l'anno accademico di riferimento.

5. Fatta salva la documentazione da presentare per l'immatricolazione, ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente il laureato presso un ateneo straniero deve presentare alla struttura didattica competente la documentazione relativa alla precedente carriera scolastica (tradotta e legalizzata se in lingua diversa dall'inglese) consistente in:

- a) un certificato di laurea con gli esami superati e le votazioni;
- b) i programmi degli insegnamenti.

6. Lo studente che ottiene l'ammissione con abbreviazione di corso dovrà effettuare il pagamento della contribuzione complessiva prevista per l'anno accademico al quale viene ammesso. Gli studenti già in possesso di un diploma accademico conseguito all'estero possono accedere alla riduzione della contribuzione, salvo eventuali diverse disposizioni individuate dagli organi accademici in sede di definizione delle della contribuzione prevista per l'anno accademico di riferimento.

Articolo 12 (Equipollenza)

1. La richiesta di equipollenza può concludersi con l'emanazione di un provvedimento rettorale di riconoscimento totale e il rilascio del titolo italiano corrispondente. Per i riconoscimenti totali è dovuta esclusivamente l'imposta di bollo.

2. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento parziale della carriera svolta, con valutazione e riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi svolti nelle università straniere e l'ammissione a un determinato anno di corso di studio.

3. In caso di titoli contemplati in accordi bilaterali o plurilaterali il riconoscimento avviene in via amministrativa tramite provvedimento rettorale di conferimento dell'equipollenza.

Articolo 13 (Traduzione dei documenti redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese)

1. I documenti di studio rilasciati da autorità estere in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel paese dove il titolo è stato conseguito.

2. Per la traduzione gli interessati possono rivolgersi, se in Italia, al tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali o giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche del paese ove è stato rilasciato il titolo operanti in Italia. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.

3. Per quanto attiene invece alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'autorità diplomatico-consolare competente per territorio.

Articolo 14

(Conseguimento di doppio titolo di studio)

1. L'Università luav di Venezia può stipulare convenzioni con singole università estere nelle quali sia previsto il rilascio del doppio titolo di studio avente lo stesso valore in entrambi gli stati, previo completamento del corso di studi secondo le modalità previste dall'accordo.

2. Lo studente che aderisce a un corso di studio per il conseguimento di un doppio titolo è tenuto all'iscrizione a uno solo degli atenei firmatari.

3. Lo studente che partecipa a un percorso di studio per il conseguimento di un doppio titolo non può risultare in contemporanea iscrizione su più corsi di studio.

4. A conclusione del percorso formativo lo studente riceve il diploma di laurea di ognuno degli atenei convenzionati con valore legale nei rispettivi stati di appartenenza.

Articolo 15

(Riconoscimento di crediti)

1. È prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento in crediti formativi per coloro che:

a) hanno svolto attività formative volte alla acquisizione di conoscenze e abilità professionali certificate;

b) sono in possesso di attestazioni informatiche e linguistiche certificate previste dal regolamento didattico del relativo corso di studi;

c) sono in possesso di conoscenze e abilità certificate maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbiano concorso;

d) hanno sostenuto con esito positivo prove di verifica del profitto relative ad attività formative di carriere universitarie pregresse senza incorrere nella rinuncia agli studi o nella decadenza;

e) hanno sostenuto con esito positivo prove di verifica del profitto relative ad attività formative superare in carriere universitarie negli anni di contemporanea iscrizione, fermo restando il vincolo delle differenziazioni previste dalla normativa vigente.

2. Lo studente interessato al riconoscimento delle attività di cui al comma 1 dovrà indirizzare al coordinatore della sezione didattica apposita domanda con allegata la documentazione delle attività oggetto di riconoscimento, secondo termini e modalità resi noti:

a) per le attività svolte prima dell'immatricolazione, attraverso il bando per i trasferimenti in ingresso e i bandi di accesso;

b) per le attività svolte durante il percorso di studi, nella sezione procedure per la carriera nel sito web di ateneo.

La struttura didattica competente effettuerà la valutazione tenendo conto della congruenza con l'ordinamento del corso di studio e dell'eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal regolamento didattico del corso di studio e dal manifesto degli studi. La struttura didattica effettuerà i riconoscimenti di crediti formativi nel limite quantitativo massimo riconoscibile previsto dalla vigente normativa.

3. Nel caso in cui lo studente abbia richiesto il trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, compresi i corsi in modalità a distanza accreditati, per la quota di crediti del medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli acquisiti come previsto dal regolamento didattico di ateneo. In tale caso, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconoscibili nello stesso settore fino a concorrenza dei crediti del medesimo settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

4. In caso di documentazione incompleta non si procederà al riconoscimento e, dopo aver sollecitato l'interessato a completare la pratica entro un termine stabilito, la documentazione prodotta verrà restituita.

5. Possono essere oggetto di riconoscimento gli esami di profitto originariamente sostenuti; sono esclusi gli esami convalidati e riconosciuti.

6. Potranno risultare riconosciute nella carriera dello studente, inoltre, esami sostenuti all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme – Erasmus+, ovvero nell'ambito di accordi internazionali di scambio sottoscritti dall'Università luav di Venezia, periodi di tirocinio facoltativo ove previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, esami sostenuti presso la Venice International University nei limiti stabiliti dai rispettivi manifesti degli studi e tutte le ulteriori attività specificatamente previste dal Manifesto degli Studi del corso di studio di riferimento ovvero deliberate dai singoli di studio per lo specifico anno accademico.

7. Il numero di crediti formativi universitari riconosciuti concorre a stabilire l'anno di iscrizione al corso di studio che viene determinato dalla struttura didattica competente. Per i corsi di laurea triennale l'iscrizione al secondo anno è concessa se sono riconosciuti almeno 40 crediti formativi universitari, al terzo anno se sono riconosciuti almeno 80; per i corsi di laurea magistrale l'iscrizione al secondo anno è concesso se sono riconosciuti almeno 40 crediti.

Articolo 16

(Tempo parziale e atleti)

1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22 comma 2 del regolamento didattico di ateneo, l'ateneo può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale impossibilitati a frequentare in modo sistematico gli insegnamenti, secondo criteri stabiliti nei regolamenti didattici dei corsi di studio ed eventualmente dagli organi accademici, anche secondo forme di sperimentazione.

2. In coerenza con quanto stabilito nei regolamenti didattici dei corsi di studio l'iscrizione con contratti di studio a tempo parziale è ammissibile per gli studenti che possono comprovare, secondo i requisiti che seguono, giustificate ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute o, eccezionalmente, per altri validi motivi accettati dalla competente struttura didattica. A tali effetti, ha diritto a presentare un'istanza volta a sottoscrivere un contratto di studio a tempo parziale:

a) lo studente lavoratore impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato; comprovato anche mediante autocertificazione;

b) lo studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al secondo grado), i figli e i fratelli fino all'età di 14 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata;

c) lo studente affetto da malattie che impediscano fisicamente o sconsiglino la frequenza sistematica dei corsi e il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di valutazione previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico.

d) lo studente iscritto - anche presso altro ateneo italiano o estero - nello stesso anno accademico a due corsi di studio, di cui uno con frequenza obbligatoria.

3. Fatte salve le verifiche da parte dell'amministrazione, lo studente a tempo parziale deve comunicare ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

4. L'iscrizione a tempo parziale avviene esclusivamente per anno accademico. Lo studente in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 del presente articolo può effettuare la scelta tra l'impegno a tempo pieno e quello a tempo parziale già all'atto dell'immatricolazione al primo anno di corso. La scelta può essere modificata, entro i termini stabiliti, negli anni accademici successivi, ma comunque entro l'ultimo anno di iscrizione in corso. La scelta non è reversibile in corso d'anno. La scelta operata, in assenza di diversa opzione da esercitarsi nei limiti e modalità di cui al precedente comma, si considera valida anche per gli anni accademici successivi a quello in cui l'opzione è stata esercitata.

5. L'iscrizione a tempo parziale consente di conseguire un titolo accademico in un periodo di durata superiore quella normale prevista: per i corsi di studio di primo livello è prevista l'acquisizione di 45 crediti per ciascun anno accademico, per un totale di quattro anni

accademici; per i corsi di studio di secondo livello è prevista l'acquisizione di 40 crediti per ciascun anno accademico, per un totale di tre anni accademici;

6. L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici.

7. Lo studente a tempo parziale è tenuto alla frequenza delle attività didattiche secondo le regole stabilite dal regolamento didattico del corso di studio. Può fruire, nel caso in cui siano appositamente previste, di modalità diversificate di organizzazione della didattica, di assistenza allo studio e di tutorato definite dalla competente struttura didattica.

8. Agli studenti a tempo parziale si applicano le particolari disposizioni per essi previste dalla normativa sul diritto allo studio, diversificate rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno.

9. Agli studenti a tempo parziale si applicano le medesime norme sulla decadenza di cui all'articolo 24 del presente regolamento, salvo per il fatto che per costoro la decadenza è posticipata di un anno accademico, salvo diversa deliberazione del senato accademico.

10. Con delibera degli organi accademici è definita la quota annuale della contribuzione, che può essere diversa e particolare qualora l'organizzazione implichi una modalità didattica particolarmente onerosa legata alla realizzazione di servizi didattici specifici così come programmati annualmente dalle strutture didattiche. Gli organi accademici stabiliscono altresì se gli studenti a tempo parziale abbiano diritto a usufruire delle categorie di esonero previste per tutti gli altri studenti e delle eventuali borse di studio erogate dall'ateneo.

11. Sul sito web sono indicate le istruzioni operative relative alle modalità e ai periodi temporali di esercizio dell'opzione per il tempo parziale e ogni ulteriore disposizione collegata allo status di studente iscritto a tempo parziale.

12. Allo scopo di favorire e diffondere la cultura dello sport e, più in generale, la promozione dello sviluppo della persona, l'ateneo può riconoscere la condizione di studente atleta che consente agli atleti di alto livello e altre figure assimilabili di conciliare attività sportiva e formazione universitaria.

13. Possono presentare domanda di ammissione, nelle modalità e entro i termini pubblicati annualmente sul sito web di ateneo, allo status di studente atleta gli studenti che siano:

- a) regolarmente iscritti a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale per l'anno accademico per cui richiedono lo status di studente atleta;
- b) atleti convocati dalla Federazione di appartenenza, in gare ufficiali (nazionali o internazionali), nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive e campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali);
- c) atleti convocati nella nazionale universitaria del C.U.S. per campionati, gare e/o a manifestazioni internazionali, atleti regolarmente tesserati in Società sportive riconosciute dal C.O.N.I. o regolarmente tesserati e impegnati in competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale, nazionale e internazionale con compagini agonistiche del C.U.S. Venezia (individuati annualmente per disciplina sportiva di appartenenza con provvedimento del Presidente del medesimo C.U.S.);
- d) arbitri regolarmente affiliati alle Federazioni sportive ufficialmente riconosciute dal C.O.N.I.

14. La condizione di "studente-atleta" comporta:

- a) contribuzione richiesta per l'anno accademico pari al 65% dell'importo dei contributi dovuti da uno studente "standard";
- b) la possibilità di concordare con il docente una diversa data dell'appello d'esame nel caso coincida con un impegno sportivo cui lo studente sia chiamato a partecipare, come attestato dalla Federazione di appartenenza o dal C.O.N.I.;
- c) eventuale supporto di una figura a sostegno dello studio il cui impiego sarà definito con l'area didattica e servizi agli studenti sulla base del tipo di impegno sportivo e di carriera studentesca.

15. La domanda per richiedere lo status di studente atleta va presentata all'atto dell'immatricolazione oppure, in caso d'iscrizione ad anni successivi, entro il 30 settembre di ogni anno accademico all'area didattica e servizi agli studenti allegando certificazione o un'autocertificazione attestante le condizioni di cui al comma 13.

Articolo 17

(Iscrizione a più corsi di studio)

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 12 aprile 2022 n. 33, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale

o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale italiane ed estere. L'iscrizione a due corsi nel medesimo anno accademico è consentita purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti, e i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative previste.

Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio solo se non presenta obblighi di frequenza, purché non limitata alle sole attività laboratoriali e di tirocinio o da diversi limiti posti dalla normativa.

2. Nel limite di due iscrizioni anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale italiane o estere, e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione contemporanea a:

- due corsi di laurea di classe diversa;
- due corsi di laurea magistrale di classe diversa;
- un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di dottorato di ricerca;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica - per questo caso si applica l'articolo 7 del 14 dicembre 2021 n.226;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, un corso di perfezionamento o aggiornamento.

3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 12 aprile 2022 n. 33, è consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

4. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

5. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia al primo corso di studio al quale si era iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'area didattica e servizi agli studenti.

6. La richiesta di iscrizione a più corsi di studio deve essere presentata, secondo le modalità pubblicizzate ne sito di ateneo, prima del perfezionamento di una nuova immatricolazione e al rinnovo dell'iscrizione annuale ed è soggetta ad approvazione: lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio autodichiara il possesso dei requisiti necessari che saranno soggetti a verifica secondo le disposizioni di legge.

Articolo 18

(Iscrizione a singole attività formative dei corsi di studio)

1. È possibile iscriversi a uno o più insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio dell'ateneo senza l'obbligo di iscriversi a un corso di studi che rilasci un titolo accademico.
2. Per iscriversi ai corsi singoli e sostenere i relativi esami occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'università italiana. Può iscriversi anche lo studente già laureato in un'università italiana o estera. I soggetti iscritti acquisiscono la qualifica di studente universitario luav, e possono sostenere gli esami previsti per le attività formative per le quali hanno preso iscrizione.
3. Chi è in possesso del diploma di scuola media superiore, può essere iscritto a diversi corsi singoli di livelli diversi a prescindere dai requisiti di ammissione, salvo quanto diversamente e ulteriormente previsto negli specifici bandi di accesso e nei manifesti degli studi dei singoli corsi di studio. La struttura didattica competente può determinare dei prerequisiti per l'ammissione a particolari corsi. Per insegnamenti che prevedono una parte pratica, l'iscrizione è subordinata al parere positivo della struttura didattica competente.
4. La presentazione della domanda d'iscrizione a corsi singoli dovrà essere effettuata per ciascun periodo didattico sulle base delle disposizioni contenute nello specifico bando di ammissione pubblicato nel sito web dell'ateneo, e comunque prima dell'inizio delle lezioni del corso o dei corsi cui si riferisce l'iscrizione. Il bando di ammissione contiene le modalità, i termini e i limiti per l'iscrizione ai corsi singoli.

5. Le richieste di iscrizione da parte di studenti stranieri vengono accolte previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni, laddove richiesto.
6. A chi è in regola con il pagamento della contribuzione, è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli e a un corso di studi che rilascia un titolo accademico dell'ateneo o di altro ateneo italiano o internazionale. In questo caso, gli esami superati con iscrizione ai corsi singoli non possono essere riconosciuti nell'altra carriera.
7. L'iscrizione è condizionata al pagamento di un contributo fisso di iscrizione che viene fissato dagli organi dell'ateneo in sede di determinazione annuale della contribuzione universitaria. Possono essere dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.
8. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere la certificazione degli studi compiuti e delle prove di valutazione superate e l'acquisizione dei relativi crediti.
9. L'iscrizione al corso singolo ha validità solo per l'anno accademico di riferimento; pertanto il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro il medesimo anno accademico. Decorso tale periodo di tempo all'interessato potrebbe essere richiesto di riscrivere ai corsi singoli non completati per poter sostenere l'esame di profitto. Tale decisione è di esclusiva competenza degli organi accademici.
10. I crediti formativi conseguiti attraverso l'iscrizione a corsi singoli e superamento delle prove di valutazione possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente a un corso di studio dell'ateneo, ferme restando le norme vigenti per l'ammissione degli studenti extracomunitari. Particolari disposizioni possono inoltre essere determinate relativamente a studenti stranieri nell'ambito di programmi interuniversitari di cooperazione.
11. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DI CARRIERA

Articolo 19

(Congedo: trasferimento ad altro ateneo o istituto di istruzione superiore)

1. Per congedo s'intende il trasferimento da parte di uno studente iscritto all'Università luav di Venezia che intenda proseguire il proprio percorso di studi presso un altro ateneo o Istituto di istruzione superiore. È responsabilità dello studente interessato informarsi preventivamente presso l'ateneo di destinazione in merito ai termini, alle modalità e alle date per effettuare la procedura di trasferimento.
2. La domanda di congedo deve essere predisposta sul modello disponibile sul web di ateneo, ed è considerata irrevocabile e incondizionata. Se il corso di studio di destinazione del trasferimento è a numero programmato è necessario il nulla osta dell'università d'accoglienza, da richiedersi alla segreteria dell'ateneo in cui lo studente intende trasferirsi.
3. Lo studente che chieda il trasferimento ad altro ateneo non è tenuto al pagamento della prima rata della contribuzione prevista per l'anno accademico successivo, se presenta domanda di trasferimento entro il termine ordinario, coincidente con la scadenza della prima rata di contribuzione. Allo studente che abbia versato la prima rata del nuovo anno accademico e poi abbia presentato domanda di trasferimento entro il termine ordinario potrà essere concesso un rimborso parziale della prima rata versata. Per presentare la richiesta di trasferimento lo studente deve essere in regola con il pagamento della contribuzione prevista per tutti gli anni pregressi di iscrizione e deve produrre attestazione del versamento del contributo per trasferimento, ove previsto dagli organi accademici.
4. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all'ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
5. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università luav di Venezia senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.
6. Dopo il trasferimento allo studente sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. In particolare a partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento allo studente non è più consentito sostenere alcun esame di profitto.

Articolo 20

(Passaggio interno di corso di studi e trasferimento da altro ateneo)

1. Per passaggio interno s'intende il cambio di corso di studio del medesimo livello da parte di studenti dell'ateneo che intendano proseguire il proprio percorso di studi presso un diverso corso di studio dello stesso o di altro dipartimento, attivato presso l'Università luav di Venezia.
2. Per trasferimento s'intende l'accesso a un corso di laurea decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, da parte di studenti iscritti ad altro ateneo. Per ottenere il trasferimento a un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, fatta salva la disponibilità del posto, può venir richiesto il sostenimento preventivo della prova di ammissione per esso prescritta e la collocazione in posizione utile in graduatoria.
3. Lo studente che intenda effettuare il passaggio ad altro corso di studio di stesso livello dell'ateneo o il trasferimento verso un corso di studio dell'ateneo deve, fatta salva la disponibilità di posti, essere in possesso dei requisiti definiti dal regolamento interno per il trasferimento e il passaggio di corso di studenti universitari presso i corsi di laurea e laurea magistrale attivati all'Università luav di Venezia ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e presentare domanda secondo modalità e termini stabiliti nel bando pubblicato annualmente. Le scadenze sono individuate in funzione di non comportare pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa. Il mancato rispetto delle norme previste dal regolamento per il trasferimento e il passaggio di corso delle carriere universitarie presso i corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università luav di Venezia rende nulla la richiesta di passaggio o di trasferimento. Qualora lo studente non si iscriva entro i termini stabiliti, il foglio di congedo viene restituito d'ufficio all'università di provenienza.
4. Non si darà luogo a riconoscimento della contribuzione eventualmente versata nella sede di provenienza. Unicamente nel caso in cui l'ateneo di provenienza fosse ubicato nella regione Veneto, la prima rata richiesta verrà decurtata della quota dovuta a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio poiché già versata.

Articolo 21

(Sospensione degli studi)

1. Lo studente che, già iscritto a un corso di studio, abbia ottenuto l'ammissione e intenda iscriversi a un secondo corso di studio che non rispetta i requisiti indicati all'articolo 17, deve richiedere la sospensione temporanea della propria carriera fino al conseguimento dei relativi titoli, presentando apposita istanza documentata. Ha altresì facoltà di chiedere la sospensione degli studi lo studente nelle seguenti ipotesi:
 - a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino a completamento dei relativi corsi;
 - b) servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
 - c) nascita di un figlio o adozione (solo per l'anno accademico corrispondente all'anno di nascita o adozione);
 - d) infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
 - e) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
 - f) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
 - g) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.
 Per i motivi di cui ai precedenti punti a), b), c), la richiesta di sospensione va presentata preventivamente; per i motivi di cui ai punti d), e), f), g) la richiesta di sospensione può essere presentata anche successivamente.
2. Lo studente può ottenere l'autorizzazione a riprendere gli studi non prima che sia trascorso un anno accademico dalla sospensione. In ogni caso, alla ripresa degli studi sospesi, dovrà versare un importo forfettario a titolo di diritto fisso di ricognizione per ogni anno accademico in cui il corso è stato sospeso e la contribuzione dell'anno accademico per il quale si riprendono gli studi. In nessun caso è previsto, in ragione della sospensione, il rimborso della contribuzione eventualmente versata.

3. Lo studente che al momento della sospensione non abbia completato gli anni di iscrizione in corso, riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del regolamento didattico del corso. Gli anni accademici in cui si è in sospensione non sono computati ai fini della decadenza. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito e in sede di richiesta di servizi e interventi relativi al diritto allo studio universitario, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa che disciplina gli interventi per il diritto allo studio.

4. La sospensione degli studi può essere richiesta per almeno un anno accademico e non può avere durata maggiore della durata normale del corso più un anno.

5. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente, relativamente al corso sospeso, non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.

6. All'atto della ripresa degli studi sospesi lo studente potrà richiedere alla competente struttura didattica la valutazione dei crediti eventualmente acquisiti durante il periodo di sospensione ai fini di un loro possibile riconoscimento.

Articolo 22

(Interruzione temporanea degli studi)

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione, qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di applicazione della tassa di interruzione ed è tenuto a versare, per ogni anno accademico, una tassa di interruzione nella misura stabilita dagli organi accademici, oltre alla prima rata della contribuzione dell'anno accademico in cui decide di riprendere gli studi, entro i termini e con le modalità indicate nel sito web di ateneo.

2. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.

3. Lo studente che al momento dell'interruzione non abbia completato gli anni di iscrizione in corso, riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del regolamento didattico del corso. Gli anni accademici in cui si è in interruzione sono computati ai fini della decadenza. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito e in sede di richiesta di servizi ed interventi relativi al diritto allo studio universitario, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa che disciplina gli interventi per il diritto allo studio.

4. L' interruzione degli studi non può durare più di otto anni accademici.

5. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di interruzione.

6. Negli anni di interruzione, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto.

Articolo 23

(Rinuncia alla prosecuzione degli studi)

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. Lo studente che intenda ritirarsi dagli studi deve manifestare la propria volontà di rinuncia con atto scritto, presentando apposita domanda in bollo, indirizzata al rettore nei termini e secondo le modalità rese note nel sito web d'ateneo.

2. La rinuncia è irrevocabile e incondizionata, comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa e produce la perdita della condizione di studente; non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio, purché attivato. Non è previsto il riconoscimento in altra carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso per il quale si è rinunciato.

3. Lo studente che rinuncia non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse, salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione della contribuzione già versata.

4. Lo studente che rinunci è tenuto a ritirare, presentando apposita istanza, il diploma originale di maturità, se depositato all'atto dell'immatricolazione.

5. Allo studente che rinunci alla prosecuzione degli studi sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo.
6. A coloro che abbiano rinunciato agli studi potranno essere rilasciati certificate relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa. Tali certificati sono integrati da un'opportuna annotazione attestante che la carriera scolastica percorsa è incorsa rinuncia

Articolo 24

(Obsolescenza dei crediti e decadenza)

1. L'ateneo, anche attraverso le strutture didattiche competenti, può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o a tempo parziale.
2. La persona iscritta a un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale decade dalla qualità di studentessa o studente qualora non vengano sostenuti esami o valutazioni finali di profitto con qualunque esito (compreso respinto o rifiutato) per otto anni accademici consecutivi. Nel caso di iscrizione con lo status di studentesse o studenti part time o atleta, la durata normale del corso di studio si intende raddoppiata.
3. I termini della decadenza sono aumentati del 50% per coloro che abbiano un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104, nel caso di iscrizione con lo status part time o atleta.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente al medesimo o ad altro corso di studio. Non è previsto il riconoscimento in altra carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza.
5. La decadenza non opera nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di iscrizione. Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda e ottenga il trasferimento od il passaggio interno a un altro corso di studio. Gli anni di interruzione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza. È ammessa un'istanza al rettore di differimento dei termini della decadenza in caso di grave e prolungata malattia certificabile.
6. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni stabilite dal senato accademico, senza necessità di preventiva comunicazione agli interessati.
7. Lo studente decaduto che, all'atto dell'immatricolazione, aveva depositato il diploma originale di maturità, è tenuto a ritirarlo presentando apposita istanza.
8. Lo studente decaduto non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici.
9. A coloro che siano incorsi nella decadenza potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa con annotazione della sopravvenuta inefficacia della stessa.

TITOLO III - CARRIERA DEGLI STUDI

Articolo 25

(Iscrizioni ad anni successivi al primo)

1. L'iscrizione all'università per conseguire un titolo di studio avviene per anno accademico. Lo studente è tenuto a iscriversi senza soluzione di continuità a ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione sino al conseguimento del titolo di studio. Lo studente che intenda sostenere la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non è tenuto a iscriversi all'anno accademico successivo.
2. L'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata di contribuzione, effettuato entro i termini stabiliti dagli organi accademici e resi noti sul sito web d'ateneo. Sono fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione, in quanto con il versamento della prima rata di contribuzione lo studente manifesta la volontà di iscriversi per il nuovo anno accademico. Per il pagamento delle rate universitarie è obbligatorio avvalersi delle modalità di versamento rese note nel sito web d'ateneo. Il riscontro dell'avvenuto pagamento dovrà essere conservato a cura dello studente poiché unico documento attestante l'iscrizione.

3. È in regola con l'iscrizione lo studente che assolva al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli organi dell'ateneo. Lo studente che rinnovi l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti dovuti degli anni precedenti.
4. Lo studente che intenda verificare la correttezza della propria posizione amministrativa può farlo accedendo all'area personale della procedura on line di cui all'articolo 29 del presente Regolamento, dalla quale è anche tenuto annualmente a inserire l'autodichiarazione aggiuntiva relativa all'eventuale iscrizione ad altri corsi di studio dello stesso o altro ateneo, anche estero, e il possesso dei relativi requisiti per la contemporanea iscrizione.

Articolo 26

(Iscrizione in qualità di fuori corso)

1. Lo studente si iscrive in qualità di fuori corso qualora, pur avendo completato gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico e pur avendo frequentato gli insegnamenti prescritti dall'ordinamento del proprio corso di studio non abbia conseguito il titolo accademico.
2. Sono altresì considerati studenti fuori corso:
- coloro che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'anno di corso successivo e abbiano interrotto o sospeso gli studi; saranno considerati fuori corso esclusivamente in riferimento agli anni di interruzione o sospensione;
 - qualora previsto, coloro che non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per l'iscrizione all'anno di corso successivo.
3. Se non diversamente previsto dagli organi accademici, la posizione di fuori corso non dà luogo a differenze nel pagamento della contribuzione dovuta.

Articolo 27

(Impegno formativo dello studente)

1. Fatti salvi gli obblighi in materia di immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo di cui al presente regolamento, la carriera dello studente seguirà, per quanto attiene alla didattica, le disposizioni indicate nel regolamento didattico di ciascun corso di studio e nel manifesto degli studi, con particolare riguardo alla determinazione dei crediti da conseguire per ogni anno di corso, alle eventuali regole circa il superamento degli esami di profitto e della prova finale, alle regole per la frequenza a lezioni, esercitazioni, laboratori e alle altre attività formative, comprese quelle a scelta dello studente e i tirocini.

Articolo 28

(Formazione finalizzata e permanente)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento didattico di ateneo presso l'ateneo, ove previsto, possono iscriversi, oltre a studenti che seguano percorsi di studio finalizzati al conseguimento di un titolo accademico previsto dagli ordinamenti nazionali e a studenti che si iscrivano a singole attività formative, anche studenti che seguano altri percorsi di studio autonomamente attivati dall'università con finalità di formazione permanente o aggiornamento.
2. Questi corsi non portano al conseguimento di un titolo e sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 9 comma 2 del regolamento didattico di ateneo.

Articolo 29

(Documenti di riconoscimento e credenziali istituzionali)

1. A coloro che si immatricolano a un corso di studio l'ateneo rilascia un numero di matricola e un tesserino di riconoscimento multifunzione - Cartaluav valevole come documento ufficiale di riconoscimento all'interno dell'università e destinato a facilitare e monitorare l'accesso alle mense universitarie, ai servizi bibliotecari e ad altre strutture di ateneo. A chi che si è eventualmente iscritto a due corsi di studio dell'ateneo può essere rilasciato un solo tesserino relativo al primo corso di studio di iscrizione.
2. Il tesserino di riconoscimento multifunzione - Cartaluav, è predisposto per l'attivazione dei servizi di carta conto che consentano di compiere le principali operazioni gestibili tramite conto corrente. Deve necessariamente essere attivata ai fini della gestione di qualsiasi tipologia di accredito l'ateneo debba disporre nei confronti degli studenti.
3. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del tesserino di riconoscimento multifunzione - Cartaluav. La falsificazione, la contraffazione o l'alterazione della Cartaluav

implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 54 del presente regolamento, ferme restando le azioni in sede penale.

4. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie e per lo svolgimento degli esami di profitto, lo studente deve obbligatoriamente portare con sé la Cartaluav ed esibirla a richiesta del personale dell'ateneo o di altri soggetti che svolgano, per conto dell'università, servizi di vigilanza o accoglimento. Gli studenti che siano in possesso del libretto universitario possono utilizzarlo in luogo della Cartaluav.

5. L'ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti un servizio on line per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'accesso e l'utilizzo dei servizi on line dell'università è necessario effettuare l'autenticazione dal sito web d'ateneo. A conferma della registrazione sul portale di ateneo lo studente ottiene un'identità digitale che gli consenta di accedere a tutti i servizi offerti attraverso una procedura standard di autenticazione e una sola coppia di chiavi d'accesso (username e password) che costituiscono le credenziali istituzionali per l'autenticazione ai servizi telematici. Tali credenziali sono personali e non cedibili e devono essere conservate con cura dallo studente in quanto necessarie per ogni ulteriore accesso ai servizi on line, anche successivo all'immatricolazione. Lo studente è responsabile della corretta conservazione delle credenziali istituzionali.

6. Le credenziali istituzionali consentono anche l'utilizzo di un account di posta elettronica istituzionale luav. La posta elettronica costituisce il canale di comunicazione ufficiale fra studenti e università. Lo studente ha il dovere di implementare nel proprio profilo informatico almeno un indirizzo di posta elettronica attivo (istituzionale luav o alternativo) e controllare periodicamente la casella di posta elettronica dichiarata nel proprio profilo.

Articolo 30

(Duplicato del tesserino di riconoscimento multifunzione - Cartaluav)

1. Il rilascio di un duplicato del tesserino di riconoscimento multifunzione - Cartaluav è a titolo gratuito ed è previsto in caso di deterioramento o, previa compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in caso di furto o smarrimento.

2. Per ottenere il rilascio di un duplicato lo studente deve attivare una procedura distinta in relazione all'attivazione o meno dei servizi bancari. Qualora tali servizi non siano stati attivati deve presentare apposita domanda nelle modalità rese note sul web di ateneo. In caso la Cartaluav sia stata attivata per i servizi bancari lo studente deve rivolgersi alla filiale dell'istituto bancario che l'ha attivata chiedendone il blocco e l'emissione di un duplicato

Articolo 31

(Contributi universitari)

1. Ogni studente contribuisce al costo della sua istruzione universitaria pagando, per ogni anno accademico, un contributo onnicomprensivo annuale.

2. I contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, secondo gli importi e le scadenze annualmente fissati dai competenti organi accademici, che definiscono annualmente anche la contribuzione a carico degli studenti a tempo parziale, nonché l'ammontare degli importi dovuti per l'iscrizione a singole attività formative e ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico.

3. Lo studente che versi la prima rata di contribuzione è tenuto al versamento di tutte le rate successive, salvo nel caso in cui rinunci agli studi dopo aver rinnovato l'iscrizione versando la prima rata. In ogni caso la prima rata è da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, e comprende, fatti salvi gli esoneri totali previsti dalla legge, i contributi, l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio.

4. La quota annuale di iscrizione può altresì ricomprendere il costo per le assicurazioni stipulate a favore degli studenti.

5. Non sono di norma ammissibili ulteriori rateizzazioni rispetto a quelle deliberate dagli organi accademici.

6. Sono concessi esoneri totali e parziali della contribuzione in base alle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare dello studente e/o al merito, secondo modalità e criteri stabiliti dagli organi accademici e dalle normative nazionali e regionali in materia di diritto allo studio.

7. È obbligo dello studente corrispondere il pagamento delle rate universitarie entro i termini prescritti, che sono tassativi.
8. Il pagamento di una rata oltre il termine di scadenza per essa previsto comporta l'addebito di una sanzione di mora, nella misura stabilita annualmente dagli organi accademici.
9. Lo studente che effettui il pagamento in ritardo rinuncia implicitamente alla fruizione delle attività formative erogate sino alla data dell'avvenuto pagamento. Allo studente che non abbia adempiuto, anche parzialmente, all'obbligo di pagamento dei contributi sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. Lo studente non in regola con il pagamento dei versamenti dovuti all'ateneo non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, non può essere iscritto al successivo anno di corso, non può ottenere il passaggio ad altro corso di studio o il trasferimento ad altra sede, né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto e prova finale, né può ottenere certificazioni relative alla sua carriera scolastica per la parte cui si riferisce il difetto di pagamento. Al medesimo studente possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati interamente i contributi.
10. Tutte le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere conservate dallo studente fino al termine della sua carriera accademica e per almeno cinque anni dal pagamento effettuato, ai fini fiscali.
11. Per i casi di interruzione o sospensione degli studi si applicano gli articoli 21 e 22 del presente regolamento.
12. Allo studente eventualmente iscritto a due corsi di studio spetta l'esonero totale o parziale dalle contribuzioni studentesche per entrambe le iscrizioni in presenza dei rispettivi requisiti previsti dal regolamento vigente (reddito e/o merito). Lo studente eventualmente iscritto a due corsi di studio può richiedere l'assegnazione dei benefici di diritto allo studio per una sola iscrizione e non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, il corso di seconda iscrizione.
13. Lo studente non ha diritto alla restituzione degli importi versati, fatti salvi i casi di rimborso previsti dall'articolo successivo.
14. L'importo dei contributi nonché le modalità di pagamento, le relative scadenze, la sanzioni di mora applicabili e le procedure per la richiesta di esoneri totali e parziali sono resi noti nel sito web dell'ateneo.

Articolo 32 (Rimborsi)

1. La prima rata è rimborsabile su istanza, a eccezione dell'imposta di bollo, nei seguenti casi:
 - a) agli studenti che versino la prima rata per l'immatricolazione e che non formalizzino l'immatricolazione, purché l'ateneo riceva comunicazione entro le scadenze stabilite dai relativi bandi di accesso;
 - b) agli studenti che rinnovino l'iscrizione all'anno accademico e che si laureino nell'anno accademico precedente;
 - c) agli studenti che per errore versino per più di una volta la medesima rata;
 - d) ove ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 19 comma 3 del presente regolamento.
 La seconda rata è rimborsabile nel caso di doppio versamento o errata determinazione dell'importo dovuto.
2. Non sono rimborsabili i seguenti contributi:
 - a) il contributo di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato in caso di assenza del candidato dalle prove di ammissione o superato il termine di preiscrizione previsto dal bando di accesso;
 - b) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
 - c) il contributo, ove previsto, versato per passaggi di corso e per trasferimenti.
3. Lo studente che abbia ottenuto l'iscrizione a un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, anche se interrompe, rinuncia agli studi o decade. Per i trasferimenti ad altra università si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 3 del presente regolamento. Nel caso di passaggio interno da uno ad altro corso di studio dell'Università luav di Venezia i contributi, eventualmente già versati per il corso di studio di provenienza, sono validi anche per il nuovo corso di studio, fatto salvo eventuale conguaglio dei contributi dovuti se di importo superiore. Lo studente proveniente da altra università è tenuto a versare i contributi previsti presso l'Università luav di Venezia relative all'anno

accademico di trasferimento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 comma 6 del presente regolamento.

4. Ulteriori casi non contemplati nel presente articolo verranno esaminati singolarmente dal dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti su istanza dell'interessato.

5. Non sono rimborsabili importi inferiori a € 10.

6. Per ottenere il rimborso lo studente deve presentare apposita domanda attenendosi alle modalità rese note sul sito web dell'ateneo.

Articolo 33

(Partecipazione a programmi di scambio interuniversitari)

1. Gli studenti dell'Università luav di Venezia, nel quadro di appositi programmi di scambio o specifici accordi bilaterali, e previa selezione sulla base di criteri stabiliti di norma da specifici bandi, possono recarsi presso un altro ateneo anche estero, o presso Istituzioni universitarie internazionali o centri di ricerca per:

- a) frequentare attività formative e svolgere le prove di accertamento del profitto previste;
- b) svolgere attività di ricerca e di studio finalizzate all'elaborazione di una tesi o di un elaborato finale di laurea;
- c) svolgere attività di tirocinio ove previsto dagli ordinamenti didattici.

2. Possono essere riconosciute tutte le attività di studio previste dall'articolo 23 del regolamento didattico di ateneo.

3. Tutti i periodi di studio, anche brevi, effettuati in Italia o all'estero, devono essere necessariamente preventivamente autorizzati dall'università, anche al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. L'attività da svolgere al di fuori dell'ateneo, anche all'estero, è autorizzata preventivamente dalla struttura didattica competente, che si pronuncia anche sulla riconoscibilità parziale o totale dei crediti che gli studenti intendano acquisire presso l'altra istituzione.

4. Gli studenti di altre università, anche straniere, possono prendere iscrizione presso l'Università luav di Venezia nell'ambito di programmi interuniversitari di cooperazione per:

- a) frequentare attività formative e sostenere le prove di accertamento del profitto;
- b) svolgere attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione di una tesi o di un elaborato finale di laurea;
- c) svolgere attività di tirocinio.

5. All'atto dell'ammissione lo studente straniero deve produrre idonea documentazione secondo le modalità e le condizioni rese note nel web di ateneo. Al termine del periodo di studi viene rilasciato un certificato attestante l'attività espletata.

6. Ulteriori e più specifiche disposizioni per le procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero sono indicate nel sito web di ateneo.

Articolo 34

(Attività opzionali e piani di studio individuali)

1. Lo studente, ove previsto dal regolamento didattico del corso o dal manifesto degli studi, deve indicare la scelta delle attività formative opzionali che intende sostenere.

2. Può essere prevista, sulla base del regolamento didattico del corso di studio o del manifesto degli studi in vigore la compilazione, facoltativa od obbligatoria, di un piano di studio individuale, che rappresenti l'insieme delle attività formative e degli insegnamenti, ripartiti per ciascun anno di corso, che lo studente deve frequentare e superare per il conseguimento del titolo di studio. Il piano di studio, ove previsto, deve essere in ogni caso redatto nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento didattico, dai regolamenti didattici del corso di studio e dai manifesti degli studi in vigore. Il piano di studi va presentato dallo studente nei termini e secondo le modalità rese note annualmente nel web d'ateneo. Di norma la presentazione del piano di studi viene effettuata per via telematica.

3. Il piano di studi può essere soggetto ad approvazione automatica od individuale, e, una volta approvato, vincola l'elenco degli esami che lo studente è obbligato a sostenere per ottenere il titolo di studio. In caso di mancata approvazione lo studente rimane vincolato all'osservanza del precedente piano di studio o, in mancanza, del piano di studio statutario fino all'approvazione di un nuovo piano. Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla presenza dell'attività stessa nell'ultimo piano di studio approvato.

4. La facoltà di modificare il proprio piano di studio è subordinata a quanto previsto dal regolamento didattico di ciascun corso di studio e dal manifesto degli studi.
5. Delle attività formative fuori piano e di quelle sovrannumerarie non si tiene conto nella valutazione della carriera dello studente per il conseguimento del titolo di studio e per l'eventuale attribuzione di benefici economici.

Articolo 35
(Attività formative)

1. Gli studenti devono frequentare le attività formative previste dal regolamento didattico del corso di studio e dal manifesto degli studi, nel rispetto di ciascun specifico ordinamento, degli eventuali obblighi di frequenza e dell'articolazione dei periodi didattici.
2. Lo studente che sia in difetto d'esame di insegnamenti disattivati dovrà verificare le modalità e i limiti temporali entro i quali potrà sostenere l'esame. La competente struttura didattica è tenuta a individuare e rendere noti modalità e tempi per il sostenimento delle prove di accertamento del profitto di cui al presente comma.

Articolo 36
(Iscrizione alle attività formative)

1. Gli studenti regolarmente iscritti a corsi di studio che prevedano l'iscrizione alle attività formative, si iscrivono alle attività formative che intendano seguire nel corso dell'anno accademico, nei periodi resi noti nel sito web di ateneo.
2. L'iscrizione ai corsi è effettuata a cura dello studente, in regola con i contributi dovuti, di norma tramite web.
3. Qualora il corso preveda degli sdoppiamenti, e unicamente nel caso in cui sia ammessa l'espressione da parte dello studente della preferenza per un docente, lo studente può esprimere la preferenza per il docente con il quale desidera frequentare il corso. Ove possibile, tale preferenza sarà accolta dall'area didattica e servizi agli studenti che elaborerà le liste degli iscritti ai corsi.
4. Per gli studenti iscritti al primo anno, l'iscrizione ai corsi del primo semestre è di norma effettuata d'ufficio dopo la chiusura delle immatricolazioni. Sarà cura dello stesso studente provvedere all'iscrizione ai corsi per i quali non è prevista l'assegnazione d'ufficio.
5. Ove l'iscrizione alle attività formative non sia richiesta, questa avviene d'ufficio al momento dell'iscrizione alla prova di accertamento di profitto.

Articolo 37
(Validità delle iscrizioni alle attività formative)

1. La validità delle iscrizioni alle attività formative è normalmente mantenuta fino al sostenimento con esito positivo della relativa prova di valutazione, fatte salve eventuali disattivazioni. Pertanto lo studente che non abbia superato gli accertamenti di profitto durante un anno accademico non sarà tenuto a iscriversi di nuovo all'attività formativa.
2. Le strutture didattiche possono stabilire termini di validità diversi da quello sopra indicato. In tal caso le diverse disposizioni saranno rese note nel manifesto degli studi o nel sito web.

Articolo 38
(Accertamento della frequenza alle attività formative)

1. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio determina le disposizioni in merito alla frequenza.
2. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza è possibile attivare strumenti di rilevazione della presenza, anche digitali. In mancanza di strumenti di rilevazione della presenza, l'attestazione di frequenza della singola attività formativa è attribuita d'ufficio a coloro che risultano aver superato la relativa prova d'esame.
3. La frequenza è sempre certificata d'ufficio per chi è soggetto a limitazioni della libertà personale disposte dall'autorità giudiziaria.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di frequenza di uno o più moduli di corso integrato comporta l'impossibilità di verbalizzare l'esito dell'intero corso integrato per i corsi di studio a frequenza obbligatoria.
5. Le lezioni universitarie sono pubbliche: sono quindi ammessi in aula in qualità di uditori anche coloro che non sono formalmente iscritti a un corso di studio, con copertura assicurativa

limitata a eventuali danni e/o lesioni involontariamente cagionati loro, in cui si ravvisi una responsabilità dell'ateneo. L'accesso alle aule è regolamentato nei limiti consentiti dalle normative di sicurezza vigenti.

6. In ragione dell'alta numerosità degli iscritti o in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli organi accademici, è possibile prevedere forme di insegnamento a distanza nel rispetto delle caratteristiche definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

7. L'accesso ai laboratori didattici può essere consentito, previa autorizzazione da parte del docente responsabile del corso, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, e con il vincolo dei posti massimi utilizzabili nei locali medesimi: gli uditori, sotto la responsabilità del preposto d'aula, possono solo assistere alle attività di laboratorio, senza prenderne parte. In relazione a particolari esigenze riconosciute dagli organi accademici, le attività pratiche e/o laboratoriali e le lezioni possono essere sostituite o integrate da video tutorial o altre forme di didattica a distanza ritenute adeguate per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento.

Articolo 39
(*Propedeuticità*)

1. Le regole di propedeuticità fissano le regole per il preventivo superamento dell'esame relativo a una o più attività formative propedeutiche, indicando la successione temporale e logica nella preparazione degli esami ed esprimendo i vincoli nell'affrontare alcuni esami prima di aver superato la verifica di altri.

2. I regolamenti di ciascun corso di studio e i manifesti degli studi fissano le regole di propedeuticità fra le attività formative. Lo studente è tenuto a osservare le regole di propedeuticità in vigore per l'anno accademico di riferimento.

3. Se lo studente sostiene una prova di valutazione senza essere in regola con gli obblighi di propedeuticità previsti l'esame viene annullato d'ufficio. L'esame annullato dovrà essere ripetuto.

Articolo 40
(*Accertamento del profitto*)

1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all'accertamento delle conoscenze e/o competenze acquisite dallo studente che venga svolta secondo quanto indicato nell'articolo 20 del regolamento didattico di ateneo.

2. In ogni anno accademico sono previste più sessioni di esami. In ogni sessione si possono prevedere più appelli di esami, che vengono aperti al termine delle varie attività didattiche. In ogni caso gli appelli d'esame devono svolgersi in periodi di sospensione delle lezioni. Il calendario degli esami è reso pubblico nel web di ateneo.

3. Per sostenere le prove di verifica del profitto lo studente deve essere in regola con il versamento dei contributi, deve aver superato eventuali esami propedeutici e deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove richieste. Lo studente per sostenere l'esame di profitto deve iscriversi al relativo appello attraverso apposita procedura on line o in altra forma resa disponibile, nei termini indicati nel manifesto degli studi o nel sito web d'ateneo. Tutti gli studenti iscritti all'appello hanno diritto di sostenere la prova di accertamento del profitto, che, in presenza di un elevato numero di iscrizioni, potrà essere calendarizzata in più giornate, secondo disposizioni fornite direttamente dal docente responsabile.

4. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato con esito positivo, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.

5. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un giudizio di idoneità. I crediti formativi sono acquisiti se si consegue l'idoneità oppure, nel caso in cui la valutazione sia espressa in trentesimi, secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma 4 del regolamento didattico di ateneo. Nella valutazione si può tenere conto dell'esito di prove scritte, pratiche o grafiche e/o di colloqui svolti durante le eventuali verifiche "in itinere". Le prove che prevedano una idoneità vengono stabilite nel regolamento didattico del corso di studio e non concorrono a formare la media di profitto conseguita dallo studente.

6. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle previsioni dell'articolo 20 comma 5 del regolamento didattico di ateneo tramite registri cartacei o strumenti di verbalizzazione

telematica. La redazione del verbale è a cura del docente responsabile nel caso di corsi monodisciplinari o di uno dei docenti titolari dei singoli moduli nel caso di corsi integrati o moduli coordinati. I docenti sono personalmente responsabili dell'adempimento delle norme relative alla corretta verbalizzazione, conservazione e tempestiva restituzione dei verbali di esame.

7. L'esame sostenuto dallo studente va verbalizzato all'interno della sessione d'esami corrispondente. Gli esami scritti vanno verbalizzati con la data del compito scritto o con la data del giorno stabilito per la registrazione. Gli esami orali sono pubblici e vanno verbalizzati contestualmente al loro sostenimento in presenza dello studente. Le altre attività formative (come a esempio il tirocinio) vengono registrate, una volta maturati tutti i crediti formativi previsti per quella specifica attività dall'ordinamento didattico del corso, con la data di conclusione delle attività stesse anche se valutate in data successiva.

8. Agli studenti viene assicurato il diritto di conoscere le motivazioni del giudizio sulle prove sostenute, in particolare sulle prove scritte e sugli elaborati.

9. Il risultato della prova viene registrato nella carriera dello studente. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a soli fini statistici, non concorre al completamento della carriera scolastica dello studente. Le strutture didattiche individuano le modalità di ripetizione degli appelli e possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova in uno o più appelli successivi, stabilendo i termini per la ri-presentazione.

10. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame, e condizione per la loro validità, la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato, che dovrà esibire il proprio tesserino di riconoscimento multifunzione - Cartaluav.

11. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi prima della conclusione della prova stessa. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi prima della comunicazione della valutazione finale del profitto.

TITOLO IV - CONCLUSIONE DEGLI STUDI

Articolo 41

(Domanda di laurea)

1. Per poter conseguire il titolo finale al termine del proprio percorso di studi, lo studente deve presentare domanda di ammissione all'esame di laurea entro i termini e nel rispetto di modalità, requisiti e procedure stabilite dall'ateneo e resi noti nel web di ateneo. La domanda di laurea si presenta esclusivamente tramite web effettuando una compilazione on line che sostituisce quella in forma cartacea. La domanda di norma è valida per la sola sessione cui fa riferimento. Al termine della sessione lo studente che non ha conseguito il titolo di studio, al fine di conservare lo status di laureando, dovrà ripresentare la domanda annullando quella già presentata.

2. Per presentare la domanda di ammissione all'esame di laurea lo studente deve essere in regola con il versamento della contribuzione prevista per l'anno accademico e con gli adempimenti amministrativi inerenti i servizi offerti dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea.

3. I laureandi dovranno regolarizzare eventuali pendenze con i servizi di prestito bibliotecario d'ateneo, entro il termine della consegna dell'elaborato finale, per non incorrere nella sospensione dell'ammissione all'esame di laurea.

Articolo 42

(Prova finale)

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale, lo studente deve superare una prova finale (esame di laurea), i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli regolamenti didattici di corsi di studio.

2. Sulla base della normativa vigente, per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Per il conseguimento della laurea triennale, il Regolamento didattico di un corso di studio può prevedere la presentazione di un elaborato finalizzato a dimostrare la conoscenza su specifici temi proposti da uno o più docenti.

3. La prova finale è pubblica e deve essere discussa e valutata dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 21 comma 2 del regolamento didattico di ateneo.
4. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formative previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale e aver ottenuto l'approvazione dell'elaborato finale da parte dei soggetti individuati al comma 5 entro i termini pubblicati sul sito di ateneo.
5. Lo svolgimento dell'elaborato finale o della tesi si effettua sotto il controllo diretto del tutor o del docente relatore; al docente relatore possono essere affiancati ulteriori relatori o correlatori, in qualità di figure facoltative con funzione di affiancamento nell'assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale. I correlatori possono essere esperti, docenti universitari e non, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta ed essere aggregati, in soprannumero, alla commissione di laurea, ma senza diritto di voto e senza alcun punteggio a disposizione. Lo studente può scegliere un relatore / tutor tra i docenti e ricercatori luav; è consentito avere come relatore un docente dell'ateneo in pensione, i tutor possono essere anche individuati dal Coordinatore del corso di studio. Nel caso in cui lo studente abbia svolto un periodo di studio presso un ateneo estero, finalizzato alla preparazione della tesi, potrà avvalersi, come correlatori, dei docenti del medesimo ateneo. Per i corsi di laurea per cui non è previsto un relatore, lo studente laureando, ove previsto, è affiancato da un tutor il cui obiettivo è di indirizzare e supportare la fase conclusiva del percorso di formazione dello studente. Le strutture didattiche competenti possono prevedere la presenza di un controrelatore. La sua funzione è quella di acquisire gli elementi caratterizzanti della tesi/elaborato finale e valutare il contributo personale del candidato. Ai sensi dell'articolo 21 comma 6 del regolamento didattico di ateneo i regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale individuano criteri e modalità di individuazione del docente responsabile e di eventuali correlatori anche esterni, nonché ulteriori criteri e modalità specifiche per l'organizzazione e lo svolgimento della prova in oggetto.
6. La struttura didattica può regolamentare ulteriormente la nomina dei relatori e delle altre figure di supporto, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo.
7. La Commissione di laurea valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum e allo svolgimento della prova finale. Per la determinazione del punteggio finale si applica quanto previsto dall'articolo 21 comma 7 del regolamento didattico di ateneo. La struttura didattica delibera, a fini di equità e trasparenza, criteri uniformi per la valutazione del candidato.

Articolo 43

(Calcolo della media di laurea)

1. Il calcolo della media viene effettuato in base all'ordinamento del corso di studi.
2. Per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale disciplinati dai decreti ministeriali 3 novembre 1999 n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270 la media finale di laurea è calcolata ponderando il voto di ciascun esame recante una votazione numerica per il numero di crediti formativi corrispondente.
3. Non concorrono alla formazione della media di laurea le attività che non danno luogo a un voto espresso in trentesimi. La media è relativa agli esami effettivamente sostenuti dallo studente, con riferimento al voto conseguito e ai crediti attribuiti all'insegnamento nell'ordinamento di appartenenza, pertanto non concorrono alla formazione della media di laurea gli insegnamenti per i quali lo studente non abbia sostenuto il relativo esame, perché convalidati a seguito di un riconoscimento o passaggio di corso.
4. La formula per il calcolo della media è la seguente: somma dei voti dell'esame moltiplicati per i rispettivi crediti attribuiti all'esame diviso somma di tutti i crediti degli esami superati (con voto in trentesimi). Il risultato così ottenuto dovrà essere convertito in centodecimi. Eventuali lodi e arrotondamenti saranno valutati dalla commissione in sede di laurea.
5. Per gli ordinamenti precedenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.509 la media di laurea è calcolata ponderando annualità e voti degli esami sostenuti.
6. La formula per il calcolo della media per gli ordinamenti precedenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.509 è la seguente: somma (voto dell'esame moltiplicato per valore dell'annualità) diviso somma del valore di tutte le annualità superate (esclusi gli esami con voto non espresso in trentesimi). Il risultato così ottenuto dovrà essere convertito in centodecimi. Eventuali lodi e arrotondamenti saranno valutati dalla commissione in sede di laurea.

Articolo 44
(*Verbale di laurea*)

1. Gli esiti delle prove individuali finali di laurea e di laurea magistrale sono stabiliti collegialmente dalla commissione giudicatrice e riportati nel verbale. Tale documento è firmato digitalmente dal presidente della commissione in occasione della seduta di laurea e deve riportare la votazione finale attribuita al candidato, ai sensi dell'articolo 42 comma 7 del presente regolamento.
2. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nei giorni fissati dal calendario per esame finale devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche in giorni successivi ma comunque non oltre i termini della sessione in corso.
3. La data di conseguimento del titolo, da inserire in carriera, sarà quella in cui il candidato si è presentato davanti alla commissione di esame finale per la proclamazione.

Articolo 45
(*Regolarizzazione posizione economica*)

1. Gli studenti che presentano domanda di laurea nell'ultima sessione dell'anno accademico, non sono tenuti a versare la prima rata dell'anno successivo, anche se già in loro possesso. Il laureando è tenuto ad accertarsi tramite i servizi informativi on line di essere in regola con la situazione economica.
2. Lo studente che ha presentato domanda di laurea, qualora non sostenesse l'esame finale entro l'ultima sessione dell'anno accademico, provvederà a effettuare il pagamento delle rate del successivo anno accademico di cui siano oltrepassati i termini senza addebito moratorio, e delle rate successive entro le scadenze previste. Qualora lo studente non pagasse la seconda rata entro il termine, sarà tenuto a versare la relativa mora.
3. Anche i laureandi possono presentare l'autocertificazione per la richiesta di riduzione della contribuzione secondo le scadenze pubblicate annualmente nel web di ateneo. Le scadenze per l'autocertificazione sono tassative. L'autocertificazione sarà presa in considerazione nel caso in cui lo studente non si laurei entro l'ultima sessione e debba, conseguentemente, versare il contributo previsto per l'anno successivo.

Articolo 46
(*Festeggiamenti di laurea*)

1. All'interno delle sedi luav e nelle immediate vicinanze non sono consentiti festeggiamenti di laurea che causano disagio o pericolo a chi studia e lavora. Vanno evitati in particolare:
 - a) uso di materiali che possono imbrattare e danneggiare gli spazi dell'ateneo;
 - b) schiamazzi e canti goliardici;
 - c) comportamenti pericolosi per sé e per gli altri o contrari al decoro dell'istituzione universitaria.
2. Agli studenti che non osservino i divieti di cui al precedente comma sono applicabili – in proporzione alla gravità dei fatti - le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 54. È fatta salva l'azione da parte dell'ateneo in sede civile e/o penale, qualora i comportamenti adottati configurino illecito civile e/o penale.

TITOLO V - TITOLI RILASCIATI DALL'ATENEIO

Articolo 47
(*Rilascio di titoli accademici*)

1. I titoli accademici conferiti dall'università sono rilasciati in nome della legge dal rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali; sul diploma attestante il conseguimento del titolo è riportato il nome del rettore con l'apposizione della relativa firma, anche riprodotta digitalmente.
2. Nei diplomi sono indicati la data di conseguimento del titolo e la denominazione del titolo conseguito senza menzionare la relativa qualifica accademica. Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale, né altri dati della carriera universitaria, comunque presenti nei certificati di laurea che il laureato può richiedere all'area didattica e servizi agli studenti.
3. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato può ottenere il rilascio di un duplicato previo pagamento del costo per la riproduzione del documento. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma o da autocertificazione che attesti lo smarrimento o la distruzione e dalla ricevuta del versamento

dovuto per il rilascio del duplicato. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale, a cui si aggiunge la dichiarazione attestante la natura di duplicato del documento rilasciato.

4. Del diploma originale viene conservata copia, che può essere anche in formato elettronico, agli atti dell'area didattica e servizi agli studenti.

5. Il diploma originale può essere inviato a cura della area didattica e servizi agli studenti alla residenza dell'interessato, con sistema di riscontro del ricevimento, fatti salvi i casi in cui il diploma viene consegnato direttamente all'interessato.

6. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con atenei italiani e stranieri, si applicano le modalità definite negli accordi fra le università partner, in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 3 comma 3 del regolamento didattico di ateneo.

Articolo 48

(Lauree "alla memoria")

1. La laurea alla memoria viene conferita a studenti che, avendo completato tutte o buona parte delle attività formative previste dal percorso formativo, siano deceduti prima di sostenere la prova finale.

2. Agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal percorso formativo l'ateneo può conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti.

TITOLO VI- DIRITTI E DOVERI

Articolo 49

(Documentazione della carriera universitaria)

1. Lo studente ha diritto di ottenere la certificazione aggiornata del suo status, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito, purché sia in regola con il pagamento dei contributi e con gli adempimenti amministrativi.

2. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dall'area didattica e servizi agli studenti su supporti cartacei e/o in archivi elettronici, nel rispetto della normativa vigente. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dall'area didattica e servizi agli studenti.

3. Ciascuno studente ha accesso, anche per via telematica se regolarmente iscritto, alle informazioni relative alla sua carriera.

4. L'università rilascia, per alcune tipologie di certificazioni, la versione delle stesse redatte in lingua inglese.

Articolo 50

(Diploma supplement)

1. A richiesta degli interessati, l'università rilascia, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del regolamento didattico di ateneo, come supplemento al diploma del titolo di studio, conseguito ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999 n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, un documento integrativo denominato "Diploma Supplement", che riporta le principali informazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Il certificato, redatto in lingua italiana e inglese, è conforme al modello adottato dai paesi dell'Unione Europea.

Articolo 51

(Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 l'università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti e che garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'ateneo promuove la partecipazione degli studenti ai procedimenti riguardanti la loro carriera e assicura l'esercizio del diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.

3. L'ateneo, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di ogni

altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

Articolo 52
(*Diritti fondamentali*)

1. Gli studenti hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficaci e continui.
2. Gli studenti hanno diritto a un'informazione tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso.
3. L'ateneo assicura ampia pubblicità alle decisioni riguardanti le procedure relative alle carriere studentesche.
4. Gli studenti, come singoli o come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
5. Fermo restando il potere d'impugnativa in sede giurisdizionale, ogni studente può presentare reclamo al rettore nel caso di presunte irregolarità negli atti che lo riguardano.

Articolo 53
(*Deontologia studentesca*)

1. Durante il corso dei loro studi gli studenti dell'ateneo sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi delle norme di legge, statutarie e regolamentari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca. Sono altresì tenuti ad astenersi da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'istituzione universitaria, anche al di fuori delle strutture universitarie.
2. Gli studenti iscritti all'Università luav di Venezia sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti.
3. È dovere dello studente restituire nei termini previsti i libri presi in prestito dalle biblioteche dell'ateneo, pena il blocco delle certificazioni oltre a eventuali sanzioni previste dai regolamenti delle biblioteche che disciplinano l'accesso al prestito.

Articolo 54
(*Provvedimenti disciplinari*)

1. La violazione dei doveri di comportamento di cui all'articolo 53 comma 1 comporta una responsabilità disciplinare e prefigura a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari; le sanzioni sono inflitte per atti compiuti dallo studente nei locali dell'università o comunque attinenti alla qualità di studente universitario.
2. Resta salva l'adozione da parte dell'ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti degli studenti possano configurare illecito civile e/o penale.
3. L'ateneo si riserva altresì di agire in sede civile e penale anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.
4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.
5. Il rettore e il senato accademico secondo i rispettivi ambiti di competenza esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge e del presente regolamento. Per le competenze attribuite dalla legge e dal presente regolamento al senato accademico, questo nomina, su proposta del rettore, una commissione di disciplina che avvia l'esame dei fatti a seguito della trasmissione degli atti da parte del rettore. Di detta commissione è membro di diritto il presidente del senato degli studenti, o suo delegato.
6. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento.
7. Le sanzioni disciplinari applicabili, salva ogni diversa previsione legislativa, sono le seguenti:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - c) sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo determinato;
 - d) esclusione temporanea o definitiva dalla possibilità di ottenere benefici economici dall'ateneo o l'assegnazione di collaborazioni part-time;

- e) esclusione temporanea dall'università fino a un massimo di un anno, con inibizione di qualsiasi atto di carriera, compreso il trasferimento ad altra sede o ad altro corso di studio.
8. Il rettore, una volta che gli pervenga notizia di un comportamento che può integrare illecito disciplinare, trasmette con urgenza gli atti alla commissione di disciplina. La commissione di disciplina, eseguita una preliminare istruttoria, procede senza indugio alla contestazione degli addebiti, da notificare formalmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dallo studente ovvero mediante consegna a mano allo studente con sottoscrizione di una ricevuta da parte dello stesso. La contestazione deve essere notificata non oltre trenta giorni da quando la notizia dei fatti pervenga al rettore e deve contenere la descrizione dei fatti, la convocazione dello studente, con la concessione di un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della convocazione affinché lo stesso possa predisporre le proprie difese, l'avviso che in sede di convocazione egli potrà farsi assistere da un avvocato o da una persona di fiducia, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio. La commissione di disciplina può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria per verificare la notizia di illecito disciplinare. Al termine dell'istruttoria, con deliberazione assunta a maggioranza, la commissione di disciplina, qualora ritenga che per il fatto contestato debba applicarsi la sanzione dell'ammonizione scritta, trasmette gli atti al rettore affinché questi vi provveda.
- Negli altri casi, trasmette gli atti al senato accademico, proponendo la comminazione di una sanzione disciplinare o l'archiviazione del procedimento. Il senato accademico, nella sua prima riunione, si pronuncia in ordine alla proposta della commissione deliberando l'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al comma 7, lettere b), c), d), e) ovvero l'archiviazione del procedimento. Qualora ritenga di discostarsi dalla proposta della commissione di disciplina, il senato deve motivare adeguatamente la propria deliberazione. Il provvedimento finale sarà adottato con decreto rettorale entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione.
9. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione in relazione alla gravità dell'illecito amministrativo commesso, allo svolgimento dei fatti, alla loro eventuale reiterazione e alla valutazione degli elementi di prova. Nella valutazione dei fatti sanzionabili si tiene conto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nonché delle circostanze dei fatti stessi.
10. In conformità alla normativa sul diritto allo studio può essere inoltre applicata, sentite le difese dello studente, per le ipotesi di falsità nelle dichiarazioni, la sanzione amministrativa della decadenza dalle provvidenze e del pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita.
11. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera universitaria dello studente e conseguentemente riportati anche nell'eventuale foglio di congedo una volta esauriti gli eventuali ricorsi.
12. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive e ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Articolo 55

(Regolamentazione del diritto di assemblea)

1. Gli studenti hanno il diritto di riunione negli ambienti universitari, da esercitare nei modi stabiliti dalla legge, dai regolamenti di ateneo e in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi universitari.
2. L'università assicura a tutti gli studenti il diritto di assemblea in spazi destinati alle attività didattiche, compatibilmente con l'espletamento delle medesime. La richiesta, opportunamente motivata, è rivolta per iscritto secondo le modalità rese note nel sito web di ateneo. L'ateneo definisce e rende note regole e modalità di utilizzo degli spazi e dei servizi.

Articolo 56

(Trasparenza delle informazioni: diritto di informazione e dovere di conoscenza)

1. Gli studenti hanno diritto a una informazione efficace su tutto ciò che riguarda la loro carriera universitaria. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'ateneo sono reperibili su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo e/o sul sito web.

2. Il web di ateneo è uno strumento fondamentale e prioritario di informazione e accesso ai più importanti servizi didattico-amministrativi dell'università. Lo studente è tenuto a conoscere le disposizioni concernenti la propria carriera universitaria, compresi i contenuti della guida dello studente, del manifesto degli studi e dei regolamenti dell'ateneo.

3. Gli studenti hanno diritto a una informazione efficace sui servizi loro dedicati anche se non di carattere strettamente didattico-amministrativo, compresi i servizi di contesto. Il sito web di ateneo riporta tutte le informazioni relative ai servizi attivati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) iniziative relative ad attività sportive, ludico-ricreative ed eventi scientifici e culturali;
- b) modalità di finanziamento di attività formative autogestite da parte degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport e del tempo libero;
- c) opportunità di accedere a servizi sanitari e psicosociali a tutela della salute fisica, psicologica, relazionale e sessuale;
- d) informazioni e orientamento ai servizi sanitari per studenti non residenti e stranieri;
- e) iniziative per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro e per realizzare tirocini curriculari ed extracurriculari;
- f) informazioni sull'esame di abilitazione professionale, sui master e sui dottorati di ricerca attivati;
- g) servizi per studenti disabili;
- h) servizi offerti dal sistema bibliotecario, dai centri e dai laboratori dell'ateneo;
- i) facilitazioni economiche, premi e borse di studio.

Articolo 57

(Attività di collaborazione a tempo parziale)

1. L'attività di collaborazione studentesca è la possibilità per lo studente di svolgere un'attività lavorativa a supporto dei servizi resi dall'ateneo. L'università, tramite le proprie strutture, attua forme di collaborazione con gli studenti per attività connesse ai servizi, con l'esclusione di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa. Detta collaborazione è disciplinata da apposito regolamento e nei bandi emessi annualmente e può essere svolta fino a un massimo di centocinquanta ore per anno accademico.

Articolo 58

(Assicurazione studenti)

1. L'università stipula una specifica polizza con una compagnia assicurativa per garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni a favore di tutti gli studenti iscritti ai vari corsi di studio attivati. Il contratto di assicurazione prevede le ipotesi in cui è prevista la responsabilità civile.
2. Gli estremi delle polizze assicurative stipulate dall'ateneo a favore degli studenti, insieme con le relative specifiche, sono riportati sul web dell'ateneo.

Articolo 59

(Garanzia di trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali e le immagini forniti da coloro che intendono accedere ai servizi di ateneo saranno raccolti presso l'Università luav di Venezia, per le finalità di gestione delle carriere universitarie e saranno inseriti nel sistema informativo di ateneo e trattati, anche informaticamente, ai soli fini istituzionali.
2. I dati di cui al comma 1 vengono comunicati all'esterno dell'ateneo unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 60

(Rilevazioni sull'opinione degli studenti)

1. L'università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'offerta formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 61
(*Servizi informatici*)

1. L'Università luav di Venezia mette a disposizione degli studenti alcuni servizi informatici, tra cui: accesso alla rete di ateneo, utilizzo di caselle di posta elettronica su dominio dedicato, accesso al personal computer delle aule informatiche, accesso ai test di certificazione delle abilità informatiche per il conseguimento della patente europea (Ecdl) a costi agevolati.

Articolo 62
(*Servizi bibliografici e documentali e laboratori*)

1. Gli studenti possono accedere ai servizi del Sistema bibliotecario e documentale di ateneo, e avvalersi dei servizi di consultazione e prestito, di informazioni bibliografiche, di prestito interbibliotecario, di risorse digitali e di tutti gli altri servizi dedicati, alle condizioni e secondo le modalità di accesso previste per ciascun tipo di servizio. In particolare possono accedere alla biblioteca centrale di ateneo, che provvede alla conservazione, acquisizione e diffusione del patrimonio bibliografico e documentale al fine di rispondere alle esigenze didattiche e di ricerca di studenti, ricercatori e docenti luav.

2. Gli studenti possono altresì accedere ai servizi loro dedicati nei centri e nei laboratori, con utilizzo di strumenti, patrimonio documentale e attrezzature secondo limiti e regole fissati da ciascuna struttura.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63
(*Norme finali*)

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Le modifiche introdotte dalla legge 12 aprile 2022 n.33 si applicano a partire dagli iscritti all'anno accademico 2022/2023.